

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00000189 del 01/02/2022**

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER UMIDIFICATORI FISHER&PAYKEL A MARCHIO FISHER&PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. DI PROPRIETA' DELL'ASLCN1. AFFIDAMENTO DIRETTO PER 18 MESI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DITTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO 161.731,33 EURO IVA INCLUSA – CIG 90551111FD.

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

individuato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Referente del Settore Ingegneria Clinica della S.C. Servizio Tecnico Per. Ind. Maurizio Gelli quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale:

**Segue Determinazione n. 00000189 del 01/02/2022**

---

- n. **51** del **14.02.2018** ad oggetto: “Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”
- n. **734** del **09.12.2021** ad oggetto: "Adozione per l'Anno 2022 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1";
- n. **788** del **28/12/2021** ad oggetto: “Adozione bilancio di previsione 2022 V.0 in forma di provvisorio tecnico”;
- n. **08** del **05/01/2022** ad oggetto: “Programmazione annuale delle attività a rilevanza economica afferenti alla macro area di spesa DAM e prima assegnazione per le relative spese.

Stabilito che le somme imputate agli anni successivi a quello in corso, rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri.

Rilevato che sono in uso, presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1, dispositivi medici quali umidificatori a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s. di proprietà dell' Azienda ASLCN1;

dato atto che occorre provvedere all'acquisto di materiale di consumo (circuiti monotubo, optiflow + interfaccia nasale, circuito respiratorio universale, filtro aria per airvo2, cannula nasale, kit circuito respiratorio mon., sonda di temperatura doppia ecc.) per le apparecchiature a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s. in argomento indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda;

vista la mail trasmessa in data 17/12/2021, dalla SC Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, con la quale è stato richiesto l'approvvigionamento di materiale di consumo dedicato per le apparecchiature Fisher&Paykel, procedura precedentemente avviata dalla S.S. Bandi di gara e Contratti con rinnovo in scadenza alla data del 31/12/2021, e successiva comunicazione dei fabbisogni presunti necessari, per un importo stimato, per 18 mesi, complessivamente in Euro 97.000,00 IVA 22% esclusa;

rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1, 4° comma, del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89” e dato atto

**Segue Determinazione n. 00000189 del 01/02/2022**

---

che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

accertato che le apparecchiature a marchio Fisher&Paykel ed il relativo materiale di consumo, oggetto del presente provvedimento, sono prodotti dalla ditta Fisher&Paykel Healthcare LTD, 15 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland 2013 PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741 – Nouvelle-Zélande, e commercializzati e distribuiti dalla ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, in qualità di concessionario esclusivo di distribuzione sul territorio italiano, come specificato nelle note allegate all'offerta agli atti della S.C. Servizio Tecnico - Settore Ingegneria Clinica;

Considerato che gran parte del parco degli umidificatori Fisher&Paykel sono stati acquisiti recentemente, durante l'emergenza Covid-19 e sono attualmente coperti dal periodo di garanzia contrattuale con la ditta fornitrice, pari a 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo positivo, al fine di mantenere valide ed inalterate le condizioni di garanzia, risulta opportuno assicurare l'utilizzo ordinario delle apparecchiature con accessori, componenti e materiali consumabili originali, forniti dal produttore, come quelli fino ad oggi utilizzati, evitando di ricorrere a materiali eventualmente compatibili al fine di evitare possibili contestazioni qualora si rendesse necessario ricorrere a prestazioni di riparazione e/o assistenza durante il periodo di garanzia contrattuale; è assodato infatti che con l'utilizzo di materiale compatibile, in caso di guasti, difetti, irregolarità di funzionamento, ne verrebbe meno il riconoscimento del diritto alla riparazione e/o assistenza in regime di garanzia quindi si ritiene di rimandare l'apertura ad un l'eventuale utilizzo di materiale consumabile compatibile alla prossima procedura di approvvigionamento di materiale consumabile, quando la maggior parte delle apparecchiature non saranno più coperte dalla garanzia la cui scadenza è prevista a metà anno 2023;

visto in particolare l'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che in data 04/01/2022 è stata avviata sul portale [www.acquistinrete](http://www.acquistinrete) la Trattativa Diretta MEPA n. 1985657, con la quale la ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, è stata invitata a presentare offerta consistente in ribassi specifici sui singoli prezzi unitari di listino correlati con i volumi degli ordinativi effettuati negli ultimi diciotto mesi (presunzione di conferma del fabbisogno storico) per un importo complessivo massimo stimabile presunto, per 18 mesi pari ad Euro 132.566,66 IVA 22% esclusa, di cui € 97.000,00 importo presunto relativo alla fornitura dei prodotti; € 16.166,66 importo relativo alla fornitura nel periodo di eventuale proroga

**Segue Determinazione n. 00000189 del 01/02/2022**

---

tecnica; € 19.400,00 importo relativo all'eventuale "quinto d'obbligo" in caso di esaurimento anticipato;  
atteso che il suddetto importo massimo presunto di € 132.566,66 IVA 22% esclusa costituisce il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere ordinate le forniture in quantità variabile secondo proprie esigenze, senza vincolare l'Amministrazione ad esaurire il limite di importo;

dato altresì atto che la modalità richiesta di presentazione dell'offerta economica prevede uno sconto percentuale sul listino prezzi ufficiale della Casa madre, in corso di validità al momento della scadenza di presentazione dell'offerta, che tenga conto del volume degli ordinativi effettuati nell'ultimo biennio in relazione ai specifici prodotti;

considerato che entro il termine previsto per il giorno 17/01/2022 fissato nella richiesta d'offerta, la ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587 ha presentato la propria migliore offerta del 06/12/2021, il tutto per un importo complessivo presunto di spesa per 18 mesi pari a € 96.899,00 IVA 22% esclusa, determinato dalle percentuali di sconto variabili applicate sui singoli prezzi unitari di listino per i codici indicati nell'allegato A) - "OFFERTA ECONOMICA limitando però l'esposizione formale dell'offerta al solo importo della fornitura di base senza considerare i riferimenti agli importi dell'eventuale proroga tecnica e al "quinto d'obbligo" in caso di esaurimento anticipato;

dato altresì atto che, in data 19/01/2022 via PEC rif. Prot. ASL|19/01/2022|0007057|A, la ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, ha rettificato l'importo precedentemente presentato in sede di gara, includendo formalmente gli importi riferiti alla proroga tecnica e "quinto d'obbligo" erroneamente esclusi nella prima comunicazione, comunicando di considerare valido il nuovo importo complessivo presunto di spesa per 18 mesi pari ad € 132.566,66 IVA 22% esclusa;

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di materiale dedicato relativo alle apparecchiature a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s., di proprietà dell'ASLCN1, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, per un importo complessivo presunto di € 132.566,66 oltre IVA di legge;

**Segue Determinazione n. 00000189 del 01/02/2022**

---

accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASLCN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti del S.C. Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica;

ritenuto di individuare direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Gemma Franco - Coordinamento Ufficio Ordini - S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica dell'A.S.L. CN1, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, a cui competeranno:

- tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);
- la comunicazione tempestiva di eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area Dipartimento Amministrativo relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;
- rapporti di parentela/affinità entro 2° grado, di coniugi o di convivenza tra il legale rappresentante e/o amministratori delle suddette imprese ed il RUP, i funzionari e dirigenti intervenuti nella procedura di gara, il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento.

## **D E T E R M I N A**

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di materiale di consumo dedicato per "umidificatori Fisher&Paykel a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s." di proprietà dell'ASL CN1, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, per un importo complessivo presunto

**Segue Determinazione n. 00000189 del 01/02/2022**

di € 132.566,66 IVA 22% esclusa (€ 161.731,32 IVA 22% compresa); suddiviso in € 97.000,00 importo presunto relativo alla fornitura dei prodotti; € 16.166,66 importo relativo alla fornitura nel periodo di eventuale proroga tecnica; € 19.400,00 importo relativo all'eventuale "quinto d'obbligo" in caso di esaurimento anticipato, alle condizioni di cui agli allegati A) - "OFFERTA ECONOMICA";

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 161.731,32 IVA compresa, derivante dal presente provvedimento, trova copertura ai conti 3 10 01 64 "Acquisto Dispositivi Medici" e 3.10.01.43 "Altri beni e prodotti sanitari" del Bilancio d'esercizio di competenza come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo senza IVA	Importo con IVA
2022	DAM/ACQ	3.10.01.64	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	€ 79.485,12	€ 96.971,84
2022	DAM/ACQ	3.10.01.43	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 1.527,78	€ 1.863,89
2023	DAM/ACQ	3.10.01.64	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	€ 50.581,54	€ 61.709,48
2023	DAM/ACQ	3.10.01.43	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 972,22	€ 1.186,11

Di stabilire che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Per. Ind. Maurizio Gelli Referente del Settore Ingegneria Clinica della S.C. Servizio Tecnico.

Di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Gemma Franco - Coordinamento Ufficio Ordini - S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica dell'A.S.L.CN1 a cui competeranno:

- tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);
- la comunicazione tempestiva di eventuali cause ostantive di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione.

Di trasmettere il presente provvedimento alla SC Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, per gli adempimenti di competenza;

**Segue Determinazione n. 00000189 del 01/02/2022**

---

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, affinché le strutture sanitarie dei P.O. dell'ASLCN1 possano garantire la continuità delle prestazioni sanitarie agli aventi diritto.

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.